

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

***Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, I
Sezione Speciale, con il numero 1634***

STATUTO

INDICE

<u>PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO.....</u>	<u>3</u>
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE.....	4
ARTICOLO 2 – FORMA GIURIDICA.....	7
ARTICOLO 3 – SCOPO	8
<u>PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO</u>	<u>9</u>
ARTICOLO 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA	10
ARTICOLO 5 – DESTINATARI.....	11
ARTICOLO 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO	12
ARTICOLO 7 – SPESE	14
<u>PARTE III – CONTRIBUTZIONI E PRESTAZIONI.....</u>	<u>16</u>
ARTICOLO 8 – CONTRIBUZIONE	17
ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	19
ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.....	20
ARTICOLO 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA.....	23
ARTICOLO 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE	24
ARTICOLO 13 – ANTICIPAZIONI.....	26
ARTICOLO 13-BIS – PRESTAZIONI ACCESSORIE	28
<u>PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....</u>	<u>29</u>
<u>A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....</u>	<u>30</u>
ARTICOLO 14 – ORGANI DEL FONDO.....	31
ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	32
ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – ATTRIBUZIONI	33
ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI	35
ARTICOLO 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	38
ARTICOLO 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI	39
ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI.....	40
ARTICOLO 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	43
ARTICOLO 22 – PRESIDENTE.....	45
ARTICOLO 23 – DIRETTORE GENERALE DEL FONDO.....	46
ARTICOLO 24 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE.....	48
ARTICOLO 25 – COLLEGIO DEI SINDACI - ATTRIBUZIONE	50
ARTICOLO 26 – COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ.....	51
ARTICOLO 26-BIS – FUNZIONI FONDAMENTALI.....	52
<u>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<u>53</u>

ARTICOLO 27 – INCARICHI DI GESTIONE	54
ARTICOLO 28 – BANCA DEPOSITARIA	55
ARTICOLO 29 – CONFLITTI DI INTERESSE	56
ARTICOLO 30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA	57
ARTICOLO 31 – SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO	59
ARTICOLO 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D’ESERCIZIO	60
<u>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI</u>	61
ARTICOLO 33 – MODALITÀ DI ADESIONE	62
ARTICOLO 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI.....	64
ARTICOLO 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI	65
ARTICOLO 35-BIS – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	66
<u>PARTE VI – NORME FINALI</u>	68
ARTICOLO 36 - MODIFICA DELLO STATUTO	69
ARTICOLO 37 - CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	70
ARTICOLO 38 - RINVIO.....	71

***PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO
DEL FONDO***

Articolo 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede

1. Con accordo sottoscritto in data 9 ottobre 1997 tra la Banca delle Marche S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uib/Uil, Federdirigenticredito e Sinfub, si è pervenuti ad una trasformazione dei trattamenti integrativi previgenti in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1 gennaio 1997, con l'istituzione di apposite sezioni nell'ambito dei fondi integrativi già in essere.
2. Il citato accordo prevede per il personale della SE.RI.T. S.p.a., della CARIMA Servizi S.r.l. e della Montani Antaldi S.r.l., già alle dipendenze della ex Banca CARIMA e della ex Cassa di Risparmio di Pesaro e quindi iscritto alle forme pensionistiche integrative già in essere presso le Banche di origine alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'applicazione di disposizioni che consentano il raggiungimento dei medesimi effetti previsti per il collettivo di provenienza, previa sottoscrizione di analoghi accordi; tali effetti sono stati raggiunti rispettivamente con l'accordo del 29 ottobre 1998 e con i patti sociali siglati il 30 dicembre 1997.
3. In data 14 maggio 1999 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla esternalizzazione delle posizioni pensionistiche della Sezione a contribuzione definita, con la creazione di un soggetto autonomo costituito come Associazione di cui all'articolo 12 del Codice Civile.
4. Con provvedimento del 21.11.2015, approvato dal MEF con decreto del 22.11.2015, Banca d'Italia ha disposto l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A. in a.s., ora in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16.11.2015 n. 180, con effetto dal 22.11.2015.
5. Con D.L. 22.11.2015 n. 183, confluito nel comma 842 dell'art. 1 L. 208/2015, è stata costituita ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 180/15 e con decorrenza 23.11.2015, Nuova Banca delle Marche S.p.A..

6. Banca d'Italia con provvedimento del 22.11.2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 180/15, la cessione, senza soluzione di continuità di tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi tra l'altro i rapporti contrattuali, costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche S.p.A. in a.s., ora in liquidazione coatta amministrativa, a favore della Nuova Banca delle Marche S.p.A.
7. Con atto a rogito notaio Nicola Atlante del 10 maggio 2017 Rep. n. 54320/27213, registrato in Roma 5 il 12 maggio 2017 al n. 6443, Serie1T ed iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 6 settembre 2017, Nuova Banca delle Marche S.p.A. ha variato la propria sede e denominazione sociale in "BANCA ADRIATICA S.p.A.", con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8.
8. Con atto a rogito notaio Giovanni Battista Calini del 16/10/2017 Rep. n. 104553, Racc. 36489, registrato in Brescia II il 16/10/2017 al n. 43535, Serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Ancona e di Bergamo il 17/10/2017, Banca Adriatica S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella capogruppo UBI Banca S.p.A. con effetto dal giorno 23 ottobre 2017.
9. I predetti accordi costituiscono fonti istitutive del Fondo Pensioni Banca delle Marche, di seguito denominato "Fondo".
10. Vanno altresì compresi tra le fonti istitutive:
 - il progetto di fusione per incorporazione nel Fondo Pensioni Banca delle Marche della Sezione a Contribuzione Definita del "Fondo integrativo aziendale del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre imposte dello Stato e degli Enti Pubblici" costituito presso la SE.RI.MA. S.p.A. con Sede in Macerata in Via Padre Matteo Ricci n. 6 e iscritto, con il numero 9056, all'Albo dei Fondi Pensione – III sezione speciale riservata ai fondi preesistenti vigilati da altre autorità. Il progetto è stato approvato, il giorno 13 dicembre 2002, dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati unitamente alle modifiche statutarie conseguenti;

- l'accordo 19 dicembre 1997 sottoscritto dalla SE.RI.MA. S.p.A. e dalle OO.SS. aziendali che ha determinato la nascita della sezione a contribuzione nell'ambito del fondo in essere presso la Società, regolamentandone l'attività sino alla data di incorporazione;
 - gli accordi sindacali sottoscritti in Marcheriscossioni S.p.A. in data 22 dicembre 2005 ed aventi per oggetto la richiesta avanzata ai soggetti sottoscrittori dell'atto costitutivo del Fondo di estenderne gli effetti anche al proprio personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dalla ex SE.RI.MA. S.p.A., assunto dopo l'entrata in vigore del Decreto, e dalla ex SE.RI.T., assunto a partire dal 1° gennaio 1990, essendo il rimanente già iscritto al fondo in virtù delle intese e degli atti elencati nel presente capitolo;
 - gli accordi sindacali stipulati in Banca il 2 marzo 2006, con i quali la Banca e le OO.SS. convengono di accogliere la richiesta di cui all'accordo che precede, demandando al Consiglio di Amministrazione del Fondo la modifica dello Statuto, da effettuare unitamente a quella che dovrebbe garantire l'ingresso anche ai dipendenti assunti dalla Medioleasing S.p.A.;
 - l'accordo sindacale siglato in Banca il 16 maggio 2006 con il quale, all'articolo 6, viene prevista la possibilità di aderire al Fondo ai dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
 - l'accordo sindacale siglato in Banca il 5 marzo 2013 con il quale sono state riviste le modalità di copertura degli eventi di inabilità, invalidità e morte.
11. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 37.
12. Il Fondo ha sede in Jesi (AN).

Articolo 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Articolo 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

***PARTE II – CARATTERISTICHE DEL
FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO***

Articolo 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 – Destinatari

1. Sono iscritti al Fondo:
 - a. tutti i lavoratori di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive di cui all'Articolo 1, alle condizioni ivi previste;
 - b. i dipendenti della Banca delle Marche S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa, e della Nuova Banca delle Marche S.p.A. assunti a partire dal 28 aprile 1993 anche con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano aderito o aderiscano nelle forme previste dall'articolo 33, con eccezione di quelli assunti con contratto a termine;
 - c. i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti che abbiano aderito o che aderiranno nel rispetto delle condizioni fissate nell'apposito regolamento. Per il requisito del "fiscalmente a carico" si applica la normativa fiscale tempo per tempo vigente.
2. L'adesione al Fondo potrà realizzarsi anche tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR, nei termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Possono conservare l'iscrizione al Fondo i dipendenti che non risultino più ricompresi tra i destinatari del Fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, previo accordo sindacale che disciplini l'eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro limitatamente ai soli lavoratori già iscritti.
4. L'iscrizione al Fondo e con essa i diritti previsti, salvo eventuali deroghe esplicitamente definite, termina con la completa liquidazione o trasferimento della propria posizione individuale.

Articolo 6 – Scelte di investimento

- a) Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con proprie delibere, disciplina le modalità in base alle quali gli aderenti possono variare comparto, ripartire il montante maturato e/o i flussi contributivi su più comparti. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
- b) E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, in tutto od in parte, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
- c) L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
- d) La Nota informativa:
- contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività;
 - riporta i vincoli relativi alla ripartizione della posizione tra i vari comparti.
- e) In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa,

salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Articolo 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta per l'aderente le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) indirettamente a carico dell'aderente. In particolare:

- le spese relative alla gestione amministrativa gravano sul comparto che le ha generate, se individuabile; laddove questo non sia possibile, sono ripartite tra i comparti in proporzione al loro ammontare e, all'interno di ciascuno, in proporzione al numero delle quote;
- le commissioni di gestione finanziaria sono commisurate ai compensi dovuti ai gestori di ogni comparto e attribuite al comparto di riferimento. Analogamente vanno attribuiti gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse del fondo;
- i compensi dovuti alla banca depositaria vengono calcolati per ogni comparto in funzione dell'entità del patrimonio di ognuno di essi; gli oneri collegati all'attuazione delle singole linee di investimento sono addebitati al patrimonio del singolo comparto.

b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;

b.2) riscatto della posizione individuale;

b.3) anticipazioni;

b.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

b.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, qualora il loro ammontare risulti superiore ai contributi versati dai datori di lavoro per tale finalità, incluse le eventuali riserve che dovessero risultare accantonate, come da intese sindacali.

e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

e.1) spese in cifra fissa per ogni erogazione.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

***PARTE III – CONTRIBUTIONI E
PRESTAZIONI***

Articolo 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando; versamenti individuali per contribuzioni volontarie.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto.
L'obbligo contributivo:
 - è assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo, pertanto la contribuzione non è dovuta a favore dei lavoratori che non prestino adesione;
 - viene meno nel caso in cui i lavoratori abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro nei confronti del datore di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa.
E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore

contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. Relativamente ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti, vengono varate apposite norme riepilogate in un documento redatto a cura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme necessarie alla copertura delle prestazioni accessorie.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. L'erogazione delle prestazioni è subordinato alla presentazione di apposita domanda al Fondo, a condizione che cessi il rapporto di lavoro.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto

alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% (settanta per cento) della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 12 commi 5 e 6.

Articolo 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione

1. L'aderente, in costanza del rapporto di lavoro nei confronti del datore di cui al comma 1 dell'articolo 8, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro nei confronti del datore di cui al comma 1 dell'articolo 8 prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. E' ammesso, una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, il riscatto parziale nella misura del 50%;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% (settantacinque per cento), per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% (settantacinque per cento), per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% (trenta per cento), per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel "Documento sulle anticipazioni".
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% (settantacinque per cento) della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 13-*bis* – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo, sulla base di quanto statuito dalle fonti istitutive, garantisce inoltre prestazioni accessorie per i casi:
 - a) decesso dell'aderente prima del raggiungimento dei requisiti di pensionamento ai sensi dell'articolo 10;
 - b) cessazione dell'attività lavorativa a seguito di riconoscimento da parte dell'INPS di:
 - pensione di inabilità;
 - assegno di invalidità.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
4. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti dei familiari, fiscalmente a carico degli aderenti, che si siano iscritti al Fondo o dei pensionati, anche nell'ipotesi in cui la posizione risulti ancora in essere.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore Generale del Fondo;
 - il Collegio dei Sindaci.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è regolata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto, dal criterio della partecipazione paritetica dei componenti eletti dai Delegati e dei componenti nominati da UBI Banca S.p.A..

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 50 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti dagli iscritti di cui all'articolo 5 sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
3. Il Delegati restano comunque in carica anche dopo l'Assemblea nell'ipotesi in cui i nuovi Delegati non siano stati ancora eletti.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, o non risulti più iscritto al Fondo, l'incarico è automaticamente conferito rispettando l'ordine di precedenza risultato nel corso della precedente elezione, avendo come riferimento la lista di appartenenza del Delegato cessato. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto del subentro.
5. Nell'ipotesi in cui, pur operando nei termini di cui al comma che precede, non sia possibile ricostituire integralmente l'Assemblea, la stessa opererà sino alla scadenza del proprio mandato, a condizione che il numero dei "Delegati" non scenda sotto le 40 unità.

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) esamina ed approva il bilancio del Fondo;

 - b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;

 - c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità indicate rispettivamente negli articoli 18 e 24;

 - d) delibera sulla responsabilità ed eventuale revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Responsabile del Fondo secondo quanto previsto dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in quanto richiamati dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto;

 - e) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione gli eventuali compensi ai componenti degli organi del Fondo.

 - f) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione, nonché, acquisito il parere di detto Collegio, revoca l'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa

 - g) promuove l'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione legale dei conti

Nel rispetto dell'articolo 21 del Codice Civile, il Delegato che rivesta anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

3. L'assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:

- a) alle modifiche del presente Statuto, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lettera k);
- b) allo scioglimento e liquidazione del Fondo ed alle relative nomine dei liquidatori, nei limiti di cui all'articolo 37.

Articolo 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero telefax o posta elettronica, indirizzata a ciascun Delegato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. In casi di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, ovvero telefax o posta elettronica, inviato con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e può già disporre la seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo alla prima sessione.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne venga fatta richiesta motivata mediante lettera raccomandata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati ovvero da 5 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente oppure, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina per ciascuna sessione dell'Assemblea un Segretario.
5. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
6. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Nell'anno in cui il

mandato dell'Assemblea giunge a scadenza, considerato che contestualmente verranno meno anche gli incarichi dei Consiglieri e dei Sindaci, entro lo stesso termine dovrà essere convocata in seduta ordinaria l'Assemblea costituita dai Delegati neo-incaricati, per l'elezione dei membri del Consiglio e del Collegio di propria competenza.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei diritti di voto (Delegati ed eventuali deleghe di voto di cui al comma 9.) e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto partecipanti. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Codice Civile, qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita in prima convocazione, il soggetto che presiede l'Assemblea, salvo quanto previsto dal comma 2, provvede ad una seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita con i diritti di voto comunque presenti e delibera con la maggioranza degli stessi.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera:
 - a) relativamente alla competenza di cui alla lettera a) dell'articolo 16, a maggioranza dei presenti;
 - b) relativamente alla competenza di cui alla lettera b) dell'articolo 16, ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario il quale appone la propria firma in calce al documento unitamente a quella del Presidente o di chi ne fa le veci.

11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 10 (dieci) componenti, di cui:
 - a) metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale;
 - b) metà designati da UBI Banca S.p.A..
2. I Consiglieri sono eletti o nominati fra gli Iscritti, i Delegati oppure fra soggetti esterni al Fondo o a UBI Banca S.p.A..
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono, comunque, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Possono essere riconfermati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica anche dopo l'Assemblea di cui al precedente comma sino alla data in cui risulteranno eletti/nominati tutti i componenti del nuovo Consiglio, che verrà prontamente convocato dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra:
 - a) per i Consiglieri di cui all'articolo 18, lettera a), comma 1, il primo dei non eletti fra i candidati nella stessa lista del cessato;
 - b) per i Consiglieri di cui all'articolo 18, lettera b), comma 1, UBI Banca S.p.A. provvede a nuova designazione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

 - b) individua le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro variazione. A tal fine adotta e tiene aggiornato anche il "Documento sulla politica di investimento" nel quale sono definiti, complessivamente e per ciascun comparto, la politica di investimento del Fondo e le linee di indirizzo della gestione;

 - c) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna;

 - d) definisce la politica di remunerazione;

 - e) definisce la politica di esternalizzazione;

 - f) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

 - g) definisce il piano di emergenza;

 - h) effettua la valutazione interna del rischio;

- i) conduce il processo di selezione dei gestori e provvede alla stipula o revoca delle convenzioni
- j) individua la banca depositaria e provvede alla firma o revoca della convenzione;
- k) redige il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed al Collegio dei Sindaci;
- l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- m) sceglie la compagnia o le compagnie di assicurazione per l'erogazione delle rendite e per le coperture accessorie e provvede alla stipula o revoca delle relative convenzioni;
- n) verifica le domande di adesione ed il riconoscimento delle prestazioni;
- o) valuta la necessità di assistenza da parte di qualsiasi esperto legale, fiscale, finanziario, attuariale o altro;
- p) nomina un segretario che può anche non essere tra i componenti il Consiglio;
- q) provvede all'automatico recepimento delle modifiche statutarie derivanti da interventi normativi ovvero da provvedimenti della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e/o da variazioni delle fonti istitutive nonché alle modifiche del Regolamento di attuazione ed all'emanazione delle norme attuative interne necessarie per l'amministrazione del Fondo;
- r) formula proposte relative a modifiche statutarie, diverse da quelle di cui al precedente comma, nonché allo scioglimento e liquidazione del Fondo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, nei limiti di cui all'articolo 37;
- s) nomina il Direttore Generale;

- t) provvede all'eventuale affidamento a terzi, in tutto o in parte, delle attività inerenti la gestione amministrativa;
- u) individua i soggetti di cui al punto che precede e provvede alla stipula, o revoca, della convenzione;
- v) attribuisce particolari deleghe a singoli Consiglieri e conferisce potere di firma per le operazioni loro delegate;
- w) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, curando l'informativa periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del Fondo, in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip e, comunque, con cadenza almeno annuale. Segue le problematiche attinenti gli eventuali ricorsi degli Associati, salvo quanto disposto dall'articolo 35;
- x) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione secondo le normative tempo per tempo vigenti;
- y) provvede a qualsiasi altra materia di competenza ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione avvia anche la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati e nomina l'Ufficio Elettorale secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il dovere di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Decreto.

Articolo 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con le medesime modalità di cui all'articolo 17, comma 1, ma i termini ivi previsti sono ridotti rispettivamente a 5 e 2 giorni. L'avviso deve essere effettuato a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione deve comunque contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e, nell'ipotesi di convocazione d'urgenza, la dicitura "convocazione d'urgenza". Nel caso di mancata convocazione nelle forme di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente convocato e costituito con la presenza della totalità dei suoi componenti e dell'intero Collegio dei Sindaci.
3. Salvo quanto disposto al comma successivo, il Consiglio di Amministrazione è convocato con frequenza semestrale dal Presidente.
4. Il Presidente può tuttavia convocare il Consiglio ogni volta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, previa indicazione dell'ordine del giorno proposto.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo che la legge o le norme del presente Statuto dispongano diversamente. In particolare, per le deliberazioni relative alle materie di cui ai punti c), d), g) e l) dell'articolo 20 è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. E' consentito agli Amministratori ed ai componenti il Collegio dei Sindaci di partecipare a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono assistere i componenti del Collegio dei Sindaci.
7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Articolo 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri stessi, con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti, rispettivamente, tra i rappresentati degli iscritti e di UBI Banca S.p.A..
3. La firma sociale spetta al Presidente; in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
5. Il Presidente del Fondo convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea dei Delegati provvedendo a verificare la regolarità della costituzione degli stessi organi, l'efficacia delle deleghe di voto e l'attuazione delle delibere ivi assunte.
6. Il Presidente trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
7. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
8. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Consigliere determina la decadenza dall'incarico di Presidente o Vice Presidente.

Articolo 23 – Direttore Generale del Fondo

1. Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne definisce i compiti, i poteri e le responsabilità in coerenza con il quadro normativo vigente. Rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha designato e può essere rinominato.
2. Il Direttore Generale del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - curare l'efficiente gestione delle attività del Fondo e attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore Generale del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 (quattro) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, dei quali:
 - 3 (tre) Sindaci (due effettivi e uno supplente) sono eletti dall'Assemblea dei Delegati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale;
 - 3 (tre) Sindaci (due effettivi e uno supplente) sono designati da UBI Banca S.p.A..
2. I Sindaci possono essere eletti o nominati anche fra soggetti esterni al Fondo, o a UBI Banca S.p.A., salvo quanto disposto dal comma successivo.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio elegge fra i propri componenti un Presidente, scelto fra i rappresentanti di UBI Banca S.p.A..

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Attribuzione

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
4. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché il proprio parere in casi di revoca del predetto incarico per giusta causa

Articolo 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre. La convocazione del Collegio spetta al Presidente del Collegio stesso con le modalità ed i termini di cui all'articolo 17, comma 1.
2. Il Collegio è costituito validamente con la presenza di tutti i componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo stesso.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'articolo 2404, comma 4, ultimo capoverso, del Codice Civile, al Sindaco dissenziente, in ordine ad atti o deliberazioni del Collegio, è data la facoltà di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. I verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci sono sottoscritti dal Presidente dello stesso organo e raccolti in apposito libro.
6. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
7. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

8. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
10. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. I titolari delle funzioni fondamentali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i compiti, i poteri, le responsabilità e quant'altro si renda necessario, in coerenza con il quadro normativo vigente.
3. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
4. I titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione di revisione interna comunicano al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità stabilita da tale organo, comunque almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, affinché il Consiglio di Amministrazione possa stabilire quali azioni eventualmente intraprendere.

***B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

Articolo 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti, pari alla sommatoria delle posizioni dei singoli aderenti, sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6, comma 13, del Decreto. Il Consiglio di Amministrazione potrà autonomamente assumere la determinazione di gestire, in tutto od in parte, le attività di un comparto mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Articolo 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo destinate ad investimenti, pari alla sommatoria delle posizioni dei singoli aderenti, sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Articolo 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Articolo 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Articolo 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della Società incaricata della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

***PARTE V – RAPPORTI CON GLI
ADERENTI***

Articolo 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. L'adesione e i conseguenti oneri contributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione del modulo di adesione.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. Relativamente ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti, vengono varate apposite norme riepilogate in un documento redatto a cura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Articolo 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Articolo 35-*bis* - Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie derivanti dal rapporto associativo, purché non riservate in via esclusiva alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, il quale giudicherà in via irrituale, secondo diritto, ma senza formalità di procedura.
2. Il Collegio arbitrale è composto da 3 membri, dei quali:
 - a) 1 nominato dall'Iscritto;
 - b) 1 nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) 1 nominato di comune accordo dai due arbitri di cui alle precedenti lettere a) e b), ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
3. La parte che intende promuovere la controversia dovrà notificarlo all'altra parte mediante comunicazione scritta contenente l'oggetto della controversia, la designazione del proprio arbitro e l'invito alla nomina dell'arbitro.
4. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale comunicazione gli arbitri così nominati dovranno designare di comune accordo il terzo arbitro che fungerà da Presidente del collegio arbitrale; in mancanza di tale accordo, la designazione del terzo sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Tribunale di Ancona, che provvederà anche alla designazione dell'arbitro nel caso in cui la parte alla quale è stata notificata la designazione dell'arbitro non provveda a designare il proprio.
5. L'arbitrato avrà sede ad Ancona e dovrà pronunciarsi entro e non oltre 90 giorni dalla costituzione del Collegio.
6. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le parti.

7. Per ogni altra controversia è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Articolo 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente articolo 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.